CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE "UFFICIO D'AMBITO DI LECCO" E IL GESTORE DEL SII NELL'ATO DI LECCO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni **pag. 5**

Art. 2 Oggetto **pag. 9**

Art. 3 Regime giuridico per la gestione del servizio **pag. 10**

Art. 4 Durata della Convenzione **pag. 10**

Art. 5 Obblighi e responsabilità delle Parti **pag. 10**

Art. 6 Obblighi e responsabilità del Gestore **pag. 10**

Art. 6 bis Obblighi e responsabilità dell'EGA **pag. 12**

Art. 7 Capacità del Gestore **pag. 12**

Art. 8 Dotazioni concesse in uso al gestore **pag. 13**

Art. 9 Obbligazioni verso terzi **pag. 13**

Art. 10 Ulteriori attività **pag. 13**

Art. 11 Divieto di cessione e di sub-cessione **pag. 14**

Art. 12 Imposte, tasse e canoni **pag. 14**

Art. 13 Delega dei poteri espropriativi **pag. 14**

TITOLO II PIANO D'AMBITO

Art. 14 Contenuto del Piano d'Ambito **pag. 15**

Art. 14 bis - Piani metodologici **pag. 16**

Art. 14 ter - Requisiti dei Piano metodologici **pag. 17**

Art. 14 quater - Aggiornamento dei piani metodologici **pag. 17**

Art. 15 Aggiornamento del Piano d'Ambito **pag. 19**

Art. 16 Programma degli Interventi **pag. 20**

Art. 17 Realizzazione, esecuzione e monitoraggio degli investimenti **pag. 20**

Art. 18 Approvazione dei progetti da parte dell'EGA **pag. 21**

Art. 19 Interventi non previsti dal Piano d'Ambito **pag. 21**

Art. 20 Aggiornamento dell'inventario dei beni **pag. 21**

Art. 21 Beni realizzati da Enti e/o terzi **pag. 22**

Art. 22 Autorizzazioni, concessioni, permessi **pag. 22**

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 23 Piano economico – finanziario (PEF) **pag. 22**

Art. 24 Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario **pag. 23**

Art. 25 Istanza di riequilibrio economico – finanziario **pag. 23**

Art. 26 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario **pag. 23**

Art. 27 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio **pag. 23**

TITOLO IV TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 28 Determinazione tariffaria **pag. 24**

Art. 29 Tariffe da applicare all'utenza **pag. 24**

Art. 30 Revisione della tariffa **pag. 25**

TITOLO V CONTROLLO E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 31 Controllo da parte dell'Ente di governo dell'ambito **pag. 26**

Art. 32 Comunicazione dati sul servizio e modalità di rendicontazione delle attività del Gestore **pag. 26**

Art. 33 Carta dei servizi **pag. 27**

Art. 34 Regolamento del servizio **pag. 28**

Art. 35 Livelli di servizio **pag. 28**

Art. 36 Controllo di qualità da parte del Gestore **pag. 29**

Art. 37 Intervento dell'EGA **pag. 29**

Art. 38 Limite dei poteri sostitutivi **pag. 30**

TITOLO VI CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 39 Restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato alla cessazione dell'affidamento **pag. 30**

Art. 40 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente **pag. 30**

TITOLO VII ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 41 Ulteriori obblighi dell'EGA **pag. 31**

Art. 42 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore **pag. 31**

Art. 43 Trattamento dei dati personali **pag. 32**

Art. 44 Personale del Gestore **pag. 32**

~~**Art. 45 Personale trasferito dalle precedenti gestioni**~~

TITOLO VIII PENALI, SANZIONI, GARANZIE

Art. 46 Garanzia fideiussoria **pag. 33**

Art. 47 Assicurazione RCT e calamità naturali **pag. 33**

Art. 48 Penali **pag. 33**

Art. 48 bis - Iter per l'applicazione di penali **pag. 34**

Art. 48 ter - Valutazione della gravità dell'inadempimento **pag. 35**

Art. 49 Sanzioni **pag. 35**

Art. 50 Risoluzione della Convenzione **pag. 36**

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Cessione dei crediti **pag. 37**

Art. 52 Tracciabilità dei flussi finanziari **pag. 37**

Art. 53 Spese contrattuali **pag. 37**

Art. 54 Clausola interpretativa **pag. 37**

Art. 55 Modalità di aggiornamento della Convenzione **pag. 37**

Art. 56 Clausola compromissoria **pag. 38**

Art. 57 Elezione di domicilio **pag. 38**

Art. 58 Disposizioni transitorie e finali **pag. 38**

Art. 59 Allegati **pag. 39**

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE "UFFICIO D'AMBITO DI LECCO" E IL GESTORE DEL SII NELL'ATO DI LECCO

TRA

l'Azienda Speciale provinciale "Ufficio d'ambito di Lecco" (di seguito denominata "Ufficio d'ambito"), rappresentata dalla sig.ra Elena Arena, in qualità di Direttrice, nata a Milano il 25.09.1972, domiciliata per la carica a Lecco, in Corso Matteotti n. 9, c.f. RNALNE72P65F205R,

E

Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito denominata "Gestore"), rappresentata dal sig. Lorenzo Riva, in qualità di Presidente, nato a Milano il 17.02.1958, domiciliato per la carica a Lecco, in via Fiandra n. 13, c.f. RVILNZ58B17E507V

(entrambe di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 149-bis del D.lgs. 152/2006 "affidamento del servizio, pone in capo all'Ente di Governo dell'Ambito il compito di deliberare la forma di gestione e di affidare il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 152/2006 "Rapporti tra Ente di Governo dell'Ambito e Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato" dispone che "il rapporto tra l'Ente di Governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di Governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico…";
- gli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. individuano quale Ambito territoriale ottimale il territorio provinciale e la Provincia di Lecco quale Ente di Governo dell'Ambito, disponendo che le connesse funzioni siano svolte da un'Azienda Speciale allo scopo istituita, denominata "Ufficio d'Ambito";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011 n. 214, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";
- con Deliberazione n. 84 del 29.12.2015, il Consiglio Provinciale di Lecco ha affidato il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco secondo la modalità *in house providing* alla società Lario Reti Holding;
- in data 04.01.2016 è stata sottoscritta la "Convenzione per regolare i rapporti tra l'azienda provinciale "Ufficio d'Ambito di Lecco" e il Gestore del SII nell'ATO di Lecco;
- dal primo gennaio 2018, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, avendo acquisito competenza anche in materia di rifiuti, ha assunto la denominazione di "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- in ottemperanza alle più recenti disposizioni di ARERA e sulla base di quanto previsto dalla Convenzione stessa, è stato predisposto ed assentito dai diversi livelli istituzionali competenti, un adeguamento dei contenuti dell'atto convenzionale che recepisce quanto previsto dal Consiglio di

Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lecco con Deliberazione n.6/21: "atto di indirizzo relativo all'estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR" nonché dal Consiglio Provinciale di Lecco con Deliberazione n. 30 del 21.6.2021: "atto di indirizzo relativo all'estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding, ai sensi della Delibera ARERA 656/2015/R/IDR";

- nella seduta del 19 luglio 2022, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito, con atto n. 31/22, ha adottato la proposta di aggiornamento del piano d'ambito nell'ipotesi di estensione dell'affidamento al 2045 a cui ha fatto seguito la sottoscrizione della convenzione di affidamento del servizio in data 20.01.2023;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere all'aggiornamento e adeguamento della regolamentazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il soggetto affidatario della gestione delle reti e dell'erogazione del servizio, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la

fatturazione, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione, comprendente le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06;

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici anche quelle svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Lecco, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1, della Legge Regionale n.26/2003, sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII la Provincia di Lecco per il tramite dell'Ufficio d'ambito;

ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Contratto di servizio è il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente;

Convenzione è il presente atto contrattuale, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'EGA e il Gestore del SII;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

Disciplinare è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del Servizio da parte del Gestore nell'ATO;

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Ente di governo dell'Ambito (EGA) è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06; ai sensi della Legge Regionale (di seguito definita), coincide con la Provincia di Lecco che esercita le funzioni in materia di SII (di seguito definito) attraverso la propria Azienda

Speciale denominata “Ufficio d’ambito di Lecco”;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Forza maggiore è ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che lo invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni; scioperi generali; carenza o indisponibilità della risorsa idrica;

Garante è il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale (di seguito definita);

Gestione Ordinaria del Servizio indica la gestione del servizio effettuata dal Gestore nei casi di scadenza naturale o anticipata della Convenzione senza l’obbligo di realizzare alcun intervento se non gli interventi di emergenza e quelli strettamente necessari a garantire i livelli di servizio dell’anno in cui è avvenuta la casistica sopracitata, percependo la stessa tariffa applicata nel periodo relativo alla scadenza naturale o anticipata fermo restando che eventuali maggiori ricavi percepiti dal Gestore saranno portati a conguaglio dell'Indennità (di seguito definita) dovuta dal Gestore Subentrante (di seguito definito). Il valore dell’investimento complessivo non potrà essere comunque superiore a quello dell’anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione;

Gestore del SII è il soggetto che, in virtù delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 84 del 29-12-2015 e n. 57 del 07-11-2022, gestisce il SII (di seguito definito) all’interno del territorio dell’ATO di Lecco;

Gestore subentrante è il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel SII;

Grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII (di seguito definito) che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

Indennità è l'ammontare indicato all’art. 33 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, relativa al Metodo tariffario Idrico, e sue modifiche e integrazioni;

Legge Regionale è la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

Misura è l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione dei dati di misura validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione da remoto;

Osservatorio regionale risorse e servizi è l'Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;

Piani metodologici: sono il documento predisposto dal Gestore e approvato dall'EGA avente la finalità di dettagliare biennalmente la programmazione del Gestore coerentemente con gli obiettivi di ARERA e dell'EGA e con la pianificazione temporale di aggiornamento tariffario;

Piano d'ambito è il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/06, contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, il modello gestionale ed organizzativo e il piano economico finanziario, allegato sub "c" alla presente Convenzione;

Piano economico finanziario (PEF), a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'EGA, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai sensi del comma 4, dell'art. 149 del d.lgs. 152/06 e della delibera ARERA n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, il PEF si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e del piano tariffario. Il PEF, così come redatto, deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

Piano tariffario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel Vincolo ai Ricavi del Gestore, ai sensi del Metodo Tariffario Idrico vigente;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

Programma degli interventi (PdI), a norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'EGA, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

Regolamento del Servizio è il documento allegato sub "e" alla presente Convenzione, in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti che ne facciano richiesta;

Schema regolatorio specifico è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la Convenzione;

Servizio Idrico Integrato (Servizio o SII) ai fini della presente convenzione e di tutti gli atti anche regolamentari ed dei documenti inerenti al servizio affidato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, eccettuate quelle di natura esclusivamente meteorica, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le

separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;

d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;

Strumenti di monitoraggio dei Piani metodologici sono l'insieme della reportistica predisposta dal Gestore e inviata all'EGA necessaria per il monitoraggio infrannuale dell'avanzamento fisico ed economico dei Piani metodologici;

Utente è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Per specifiche non contenute nel presente glossario si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI in materia.

Art. 2

Oggetto

2.1 Mediante la presente Convenzione, l'EGA affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato così come sopra definito.

Le Parti danno atto che la gestione delle acque esclusivamente meteoriche ancorché ricompresa nella nozione di SII di cui all'allegato A della deliberazione di ARERA n. 639/2023, non è oggetto di affidamento al Gestore;

Le Parti danno altresì atto che il perimetro delle convenzioni del 2016 e del 2022 non era inclusivo della gestione delle acque esclusivamente meteoriche.

2.2 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, garantendo comunque l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 26 della presente Convenzione. A tal proposito le Parti danno atto che ai sensi della Delibera Arera n. 639/2023il Gestore realizza le attività inerenti alle acque esclusivamente meteoriche come definite nell'art. 1 lettera b) Allegato A della predetta deliberazione di volta in volta inserite nel Piano tariffario approvato.

2.3 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.

2.4 L'esercizio del Servizio Idrico Integrato si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Lecco.

2.5 L'estensione dell'Ambito Territoriale di cui al comma 4.4 potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, dall'EGA ai sensi dell'art. 47, comma 1, della Legge Regionale, con conseguente esclusione dalla presente Convenzione di parti di territorio oppure inclusione di nuove, purché contigue. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.

2.6 In caso di revisione del perimetro dell'affidamento, l'EGA e il Gestore provvedono a concordare le

conseguenti modifiche al Piano d'ambito vigente ai sensi del successivo art. 15 ("*Aggiornamento del Piano d'ambito*").

2.7 L'EGA prende atto che il Gestore è proprietario di tratti di rete ricadenti sul territorio dell'ATO di Como la cui gestione sarà oggetto di accordo interambito.

Art. 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in regime di affidamento a società *in house providing* in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 84 del 29-12-2015 e della successiva deliberazione n. 57 del 7-11-2022, ai sensi dell'art. 149-bis e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella quale sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento.

3.2 Il Gestore trasmette all'EGATO la relazione semestrale avente ad oggetto l'esercizio del controllo analogo presentata all'Assemblea degli azionisti da parte del Comitato di indirizzo e controllo ai sensi del 10 quater comma 6 dello Statuto.

Art. 4

Durata della Convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi di cui al successivo art. 16, che il Gestore è chiamato a realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario di cui al successivo art. 23, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dal 1° gennaio 2016 e prorogata sino al 31.12.2045.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, comunque non oltre il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, dandone comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 5

Obblighi e responsabilità delle Parti

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Art. 6

Obblighi e responsabilità del Gestore

6.1 Per il raggiungimento della finalità di cui all'art. 5, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi

previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall'ARERA, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, adottando logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale in attuazione della normativa vigente e secondo le priorità e gli indirizzi stabiliti dall'EGA e alla luce del coordinamento svolto dal medesimo, fermo restando altresì l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione

e) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, previsti dalla regolazione dell'ARERA e dal Piano d'ambito e assunti dalla presente Convenzione;

f) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

g) adottare la Carta dei servizi sulla base della normativa vigente;

h) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 152/2006;

i) adempiere agli obblighi informativi e di trasmissione di dati e documenti di cui all'art. 32 e prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

l) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

m) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'ambito;

n) curare l'aggiornamento dell'inventario dei beni secondo le modalità stabilite dalla Convenzione;

o) proseguire nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;

p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;

q) organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza a vari livelli sul tema delle risorse idriche;

r) predisporre le attività che assicurino il Servizio durante tutto il periodo di affidamento anche nei seguenti territori: Piani dei Resinelli, Monte Barro e Piani d'Erna.

6.2 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di terzi, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. In tali casi il Gestore terrà indenne l'EGA da eventuali conseguenze pregiudizievoli a suo carico.

6.3 Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.

Art. 6 *bis*

Obblighi e responsabilità dell'EGA

6 bis.1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5, l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate anche derivanti da aggiornamenti normativi e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli interventi e il Piano Economico – Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione;

d) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA;

e) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del Gestore;

f) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio;

g) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Capacità del Gestore

7.1 Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, delle capacità finanziarie e tecniche del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'EGA ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita delle predette capacità.

7.2 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all'EGA, il quale valuta che dette operazioni siano coerenti con il Servizio erogato e non inficino i presupposti e le previsioni della presente Convenzione, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento secondo la modalità *in house*.

7.3 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 7.2 in assenza del preventivo parere favorevole dell'EGA. L'EGA si impegna ad esprimere il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Gestore.

Art. 8

Dotazioni concesse in uso al gestore

8.1 In attuazione dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, le infrastrutture idriche funzionali all'erogazione del Servizio, comprese anche le opere in corso di realizzazione, e le relative aree di pertinenza sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al Gestore, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare.

8.2 La consistenza iniziale è quella risultante dall'inventario provvisorio dei beni allegato sub "d" alla presente Convenzione. Detto allegato è stato aggiornato al 30.06.2022.

8.3 Il Gestore accetta le infrastrutture di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali le infrastrutture si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

8.4 Il Gestore si impegna ad adeguare, nel caso fosse necessario, le opere, gli impianti e le reti alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza, secondo un programma di volta in volta recepito nel programma degli interventi.

8.5 Ai sensi del comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al SII, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al Gestore che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Art. 9

Obbligazioni verso terzi

9.1 Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

Art. 10

Ulteriori attività

10.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'EGA, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie anche per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.

10.2 Le Parti provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al comma 10.1, garantendo la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e stabilendo i criteri di utilizzo dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale, in particolare mediante la previsione di riduzioni tariffarie.

10.3 Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento della dovuta autorizzazione, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere

specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico-finanziario del complesso aziendale e l'ottimale gestione dei beni oggetto della presente Convenzione e/o non determinino aggravi di costi a carico degli utenti.

Art. 11

Divieto di cessione e di sub-cessione

11.1 E' fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere parzialmente o totalmente la presente Convenzione, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d'azienda non preventivamente autorizzato dall'EGA ai sensi dell'art. 7 ("*Capacità del Gestore"*), sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima Convenzione ai sensi dell'art. 50 ("*Risoluzione della Convenzione*"), con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 12

Imposte, tasse e canoni

12.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.

12.2 Il Gestore è tenuto a rimborsare ai Comuni le rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito.

12.3 Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione, ai sensi del successivo art. 53 ("*Spese contrattuali*").

12.4 Dei suddetti oneri si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Art. 13

Delega dei poteri espropriativi e delle relative funzioni di acquisizione sanante

13.1 Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Programma degli Interventi (PdI) e, più in generale, per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 158-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 48, comma 2, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, delega al Gestore, che accetta, l'esercizio delle funzioni ed i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti. La delega comprende, in particolare, lo svolgimento di tutte le attività e l'adozione di tutti gli atti del procedimento espropriativo previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ad eccezione dell'atto di approvazione del PFTE/progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ivi inclusi:

a) la predisposizione degli atti tecnici, amministrativi ed elaborati necessari all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
b) gli adempimenti relativi all'approvazione dei progetti comportanti dichiarazione di pubblica utilità, compreso l'avvio del procedimento per l'approvazione del PFTE/progetto definitivo e la valutazione delle eventuali osservazioni presentate dal proprietario dell'area e da ogni altro soggetto interessato;
c) la redazione dei piani particellari di esproprio, degli elenchi ditte e dei frazionamenti catastali;

d) tutte le comunicazioni, notificazioni, pubblicazioni e convocazioni previste dalla normativa vigente;
e) la determinazione, in via provvisoria e definitiva, delle indennità di esproprio, nonché la relativa liquidazione e corresponsione;
f) l'attività di ricognizione dei luoghi, l'esecuzione delle immissioni in possesso, la redazione dei relativi verbali e la redazione dello stato di consistenza;
g) l'emanazione e la notificazione dei decreti di occupazione d'urgenza, di esproprio e di costituzione di servitù coattive;
h) la trascrizione, voltura e registrazione degli atti e dei provvedimenti adottati;
i) la definizione di accordi bonari e cessioni volontarie;
j) la cura dei procedimenti contenziosi amministrativi, civili e indennitari comunque connessi ai procedimenti delegati.

La delega comprende altresì l'esercizio dei poteri di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, inclusa l'adozione del relativo provvedimento di acquisizione, previa valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché lo svolgimento di tutte le attività e l'adozione di tutti gli atti a ciò connessi e conseguenti, ivi compresi:

a) la ricognizione e l'accertamento delle occupazioni sine titulo;
b) la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'acquisizione sanante;
c) la determinazione e liquidazione dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale previsto dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
d) la predisposizione, adozione e sottoscrizione del provvedimento motivato di acquisizione;
e) gli adempimenti di notificazione, trascrizione, registrazione e voltura catastale del provvedimento;
f) la gestione degli eventuali procedimenti contenziosi connessi all'acquisizione sanante.

La delega alla procedura espropriativa è conferita limitatamente agli interventi ricompresi nel PdI e oggetto di affidamento al Gestore ai sensi della presente Convenzione.

La delega all'esercizio dei poteri di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis comprende gli interventi comunque necessari all'attuazione della presente convenzione di affidamento del SII, esclusi quelli non ricompresi nel Pdl.

13.2 Il Gestore è obbligato a dare piena attuazione alla delega di cui al precedente comma. Tutti gli atti del procedimento espropriativo e degli eventuali procedimenti di acquisizione sanante dovranno espressamente indicare: gli estremi della presente Convenzione; gli estremi dell'atto di affidamento e della presente delega; il riferimento alle disposizioni normative in forza delle quali il Gestore opera quale autorità espropriante delegata.

In ogni atto adottato nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo dovrà altresì essere espressamente specificato che il Gestore agisce in nome e per conto dell'EGA quale soggetto delegato all'esercizio dei poteri espropriativi e dei poteri di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

TITOLO II PIANO D'AMBITO

Art. 14

Contenuto del Piano d'ambito

14.1 L'EGA ed il Gestore durante tutto il periodo di vigenza della Convenzione si impegnano reciprocamente a collaborare per stimare il fabbisogno degli interventi necessari alla corretta gestione del SII nel territorio, anche con riferimento all'evoluzione normativa, circostanze emerse nel tempo ed ogni altra eventualità. Tale documento di stima è propedeutico alla definizione del Piano d'ambito e dei Piani metodologici ed è, quindi, sistematicamente aggiornato.

14.2 Il Piano d'ambito, allegato sub "c" alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dai seguenti atti:

a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario* (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

14.3 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

14.4 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario, secondo criteri di economicità ed efficienza.

Art. 14 *bis*

Piani metodologici

14 bis. 1 – Il Gestore predispone i Piani Metodologici indicati di seguito al fine di conseguire gli obiettivi e i livelli di servizio definiti dalla regolazione ARERA, nonché gli ulteriori obiettivi e livelli di servizio precisati nel Piano d'Ambito o nella Carta dei Servizi.

14 bis. 2 - Fatte salve idonee motivazioni, tali da consentire all'Ufficio d'ambito di formulare motivata istanza al regolatore centrale e/o ad altra Autorità competente, il Gestore dovrà proporre dei piani che prevedano il

mantenimento/conseguimento dei prerequisiti e degli obiettivi definiti da ARERA.

14 bis. 3 - I Piani metodologici, ove possibile sono correlati agli obiettivi dei macro-indicatori posti da ARERA e sono relativi a:

-piano di ricerca e riduzione delle perdite e di verifica della pressione in rete;

-piano di gestione delle interruzioni del servizio e di emergenza idrica;

-piano di qualità delle acque distribuite;

-piano di riassetto degli impianti fognari e piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione reflui;

-piano di qualità delle acque scaricate;

-piano di rilevamento delle utenze;

-piano di miglioramento della qualità ambientale.

Art. 14 *ter*

Requisiti dei piani metodologici

14 ter. 1 I Piani Metodologici determinano le linee strategiche del programma degli interventi, nonché i tempi e le priorità degli stessi.

14 ter. 2 L'orizzonte temporale dei Piani metodologici deve essere coerente al periodo residuo di affidamento e al periodo di aggiornamento tariffario ARERA.

Ciascun piano deve essere strutturato in due sezioni:

-Una sezione programmatica che copre il restante periodo di affidamento con un contenuto di massima delle attività previste, contenente:

- i criteri proposti nella programmazione dell'attività;
- indicazione qualitativa delle opere strategiche funzionale alla definizione del POS;
- l'indicazione qualitativa delle ulteriori attività prioritarie;

-Una sezione attuativa che copre il biennio dell'aggiornamento tariffario in cui vengono descritte le attività previste, contenente:

- una maggiore articolazione della Sezione programmatica limitatamente al biennio tariffario con individuazione degli ambiti di intervento;
- l'indicazione degli obiettivi posti per il biennio di aggiornamento (KPI).

Art. 14 *quater*

Aggiornamento dei piani metodologici

14 quater.1 I Piani Metodologici vengono aggiornati sia per la Sezione Programmatica sia per la Sezione Attuativa con cadenza biennale in coerenza con il biennio regolatorio secondo l'iter di seguito esposto.

14 quater.2 Per biennio regolatorio si intende il periodo di due anni durante il quale restano valide regole, tariffe e parametri economici stabiliti da ARERA. Il primo anno del biennio regolatorio viene definito Anno di aggiornamento tariffario o Anno pari, in considerazione dell'attuale tempistica regolatoria; in applicazione del medesimo principio il secondo anno del biennio regolatorio viene definito Anno dispari.

14 quater.3 I Piani Metodologici saranno, quindi, oggetto di redazione secondo il processo di seguito

descritto:

a. Entro il 30.09 dell'Anno dispari, il Gestore trasmette all'EGA la proposta di Piani Metodologici nella parte programmatica e nella parte attuativa. Il Gestore, a seguito della trasmissione, mette a disposizione dell'EGA la documentazione necessaria per la sua valutazione comprese le basi qualitative e quantitative utilizzate nella predisposizione.

b. Dal 30.09 dell'Anno dispari si sviluppa tra l'EGA ed il Gestore un periodo di interlocuzione;

c. Entro e non oltre il 15.11 dell'Anno dispari l'EGA ed il Gestore si obbligano a concludere il lavoro di confronto e a definire entro e non oltre tale data la versione definitiva dei Piani metodologici e della valorizzazione degli investimenti del biennio anche al fine di consentire al Gestore la predisposizione dei propri documenti di programmazione che verranno posti in approvazione agli organi societari competenti;

d. Il Gestore trasmette all'EGA il budget approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla trasmissione al Comitato di Indirizzo e Controllo del Gestore, sia negli anni pari sia negli anni dispari;

e. Entro il 30.09 dell'Anno pari, il Gestore, nel caso in cui valuti necessario apportare variazioni significative ad uno o più Piani metodologici, trasmette all'EGA una proposta di modifica selettiva del Piano o dei Piani interessati dalla modifica; in tal caso limitatamente ai Piani metodologici, oggetto di modifica si segue l'iter descritto alle lettere da a) a c).

14 quater.4 Inoltre, sono predisposti dal Gestore gli Strumenti di monitoraggio dei Piani metodologici secondo le seguenti scadenze:

a. Entro il 10.08 dell'anno pari il Gestore trasmette all'EGA i dati consuntivi al II trimestre, il forecast dei KPI e degli investimenti per l'anno in corso nonché la previsione di eventuali variazioni per l'anno successivo;

b. Entro il 10.11 dell'anno pari il Gestore trasmette all'EGA i dati consuntivi al III trimestre, il forecast dei KPI e degli investimenti per l'anno in corso nonché la previsione di eventuali variazioni per l'anno successivo coerentemente con la proposta di budget del Gestore;

d. Entro il 10.08 dell'anno dispari il Gestore trasmette all'EGA i dati consuntivi al II trimestre, il forecast dei KPI e degli investimenti per l'anno in corso;

e. Entro il 10.11 dell'anno dispari il Gestore trasmette all'EGA i dati consuntivi al III trimestre, il forecast dei KPI e degli investimenti per l'anno in corso.

14 quater.5 Il Gestore, entro il 31.03 di ciascun anno, trasmette all'EGA i dati consuntivi riferiti all'anno precedente funzionali alla rendicontazione stabilita dall'ARERA inclusi i relativi KPI, comprese le basi qualitative e quantitative. Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, il Gestore trasmette gli ulteriori dati consuntivi relativi agli investimenti ed ai KPI non già rendicontati.

14 quater.6 Le Parti si impegnano a definire il set documentale che dovrà essere utilizzato per le rendicontazioni avendo riguardo a quanto già in essere. Resta ferma la facoltà dell'EGA di chiedere, in qualsiasi momento, le ulteriori e diverse informazioni ritenute necessarie per l'esercizio della propria funzione.

14 quater.7 Il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito i seguenti documenti all'esito dell'approvazione da parte degli organi societari competenti:

b. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio di sostenibilità;

c. La situazione economico patrimoniale al 30.06 di ciascun anno.

Art. 15

Aggiornamento del Piano d'ambito

15.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA – all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione- di seguito riportati:

a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Programma degli Interventi reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'*aggiornamento del Piano Economico – Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA, condivisa con il Gestore.

15.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

15.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del presente articolo, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

15.4 L'EGA procede alla revisione periodica del Piano d'ambito con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente Convenzione.

15.5 Il Piano d'ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla sua successiva revisione, finalizzata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del Servizio, nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Fatta salva la possibilità per l'EGA di realizzare revisioni straordinarie al Piano d'ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica (secondo la disciplina compendiata nei successivi artt. 24 e ss.), anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d'ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito:

a) dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo art. 30 (*"Revisione della tariffa*");

b) della revisione del perimetro del Servizio ai sensi del precedente art. 2 ("*Oggetto*");

c) dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dei successivi artt. 24 ("*Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario*") e ss. della presente Convenzione;

d) dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente art. 8 ("*Dotazioni concesse*

in uso al Gestore");

e) di interventi regolatori da parte dell'ARERA o modifiche di disposizioni legislative o regolamentari comunitarie, nazionali o regionali che alterino l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Art. 16

Programma degli Interventi

16.1 Il Gestore prende atto che il Piano d'ambito, allegato sub "c" alla presente Convenzione, individua in via preliminare le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del SII, e che essi sono dettagliati nel PdI, contenuto nel Piano d'ambito stesso ai sensi dell'art. 151, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

16.2 Il Gestore accetta ed attua il PdI facente parte del Piano d'Ambito redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006.

16.3 Gli interventi programmati consentono il raggiungimento degli obiettivi del servizio e il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative vigenti.

16.4 Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

16.5 Il Gestore è tenuto ad apprestare la provvista finanziaria coerentemente con le previsioni del piano d'ambito anche ricercando con la massima diligenza le opportune fonti di finanziamento.

Art. 17

Realizzazione, esecuzione e monitoraggio degli investimenti

17.1 Il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA gli studi preliminari e i progetti di fattibilità tecnica ed economica, unitamente agli esiti dell'attività di verifica preventiva della progettazione, di tutti gli interventi previsti nel programma degli interventi. L'Ente di Governo dell'ambito procederà a valutarne la coerenza con il Piano d'Ambito dandone riscontro al gestore e, su richiesta di quest'ultimo, procederà alla loro approvazione.

17.2 Il Gestore è altresì tenuto a trasmettere all'EGA tutte le modifiche apportate ai progetti successivamente alle valutazioni/approvazioni, da parte dell'EGA, di cui al periodo precedente, e i certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione.

17.3 Gli interventi vengono classificati in funzione di alcuni parametri. Sono previste le classi A, B, in ordine di rilevanza decrescente. L'assegnazione della classe è definita mediante apposita procedura condivisa tra EGA e Gestore che, in funzione di alcuni parametri, determina le frequenze di rendicontazione temporale da parte del Gestore. Gli interventi di classe A e B sono monitorati singolarmente controllando l'avanzamento temporale del loro stato rispetto alle date di inizio e fine di ciascuna fase nella quale può essere articolata la loro realizzazione attraverso uno strumento condiviso. Il Gestore, per i progetti presenti nel programma degli interventi e i suoi periodici aggiornamenti, è tenuto a trasmettere all'EGA l'articolazione corrispondente a ciascuno degli interventi di classe A e B entro 30 giorni dall'approvazione del programma degli interventi da parte dell'EGA. Il monitoraggio degli interventi avviene con cadenza bimestrale per gli interventi di classe A e semestrale per gli interventi di classe B. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun periodo di monitoraggio, il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA l'aggiornamento dello stato di avanzamento di ciascun intervento monitorato unitamente alle informazioni previste nella procedura..La misurazione dello

scostamento viene accertata a fine intervento, in particolare sulla base della data del certificato di fine lavori. Qualora sussistano vincoli amministrativi di Enti terzi, la misurazione dello scostamento potrà essere accertata di conseguenza. Qualora si registrino ritardi, sono da analizzare le cause che li hanno determinati e se le stesse siano imputabili al Gestore o a cause esogene indipendenti dalla sua volontà non superabili con l'ordinaria diligenza. In questo secondo caso la conseguente riprogrammazione degli interventi non costituisce ritardo.

Art. 18

Approvazione dei progetti da parte dell'EGA

18.1 Ai sensi dell'art. 158-*bis* D.Lgs. n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'EGA, che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della l. n. 241/1990.

18.2 L'approvazione di cui al comma 18.1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 19

Interventi non previsti dal Piano d'Ambito

19.1 Ogni nuovo intervento che si intende realizzare in difformità al PdI approvato che non alteri la previsione economica complessiva di ciascun anno del medesimo PdI deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Lecco che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Lecco dovrà dare informazione alla Conferenza dei comuni nella prima seduta utile e trasmettere il verbale, per conoscenza, alla Provincia di Lecco.

19.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel PdI per gli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all'EGA e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa entro e non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all'inizio lavori. Nella suddetta documentazione il Gestore dà conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento e ne fornisce i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

19.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'EGA si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

Art. 20

Aggiornamento dell'inventario dei beni

20.1 Ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore è obbligato ad aggiornare l'inventario provvisorio dei beni allegato sub "d" alla presente Convenzione, sistematicamente e tempestivamente, e comunque con cadenza massima semestrale.

20.2 Il Gestore comunica all'EGA i beni ricevuti in affidamento e non più funzionali al servizio idrico integrato.

Art. 21

Beni realizzati da Enti e/o terzi

21.1 Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati dagli Enti Locali e/o dai terzi nei casi in cui le opere e gli interventi siano attinenti al SII e realizzati direttamente o sotto la responsabilità dagli Enti Locali in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'EGA e a seguito di convenzione con il Gestore del Servizio medesimo.

21.2 La suddetta convenzione deve prevedere in particolare:

- tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al Gestore;

- l'accertamento in contraddittorio della regolare esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento;

- l'obbligo, alla scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, di restituzione gratuita delle opere in condizioni di efficienza e buono stato di conservazione.

21.3 Il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo nel caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale e sin tanto che le stesse non saranno regolarizzate.

21.4 Accertata la regolarità e funzionalità, le opere verranno affidate gratuitamente al Gestore e saranno prontamente registrate tra le dotazioni in concessione d'uso di cui al precedente art. 8 ("*Dotazioni concesse in uso al gestore*").

Art. 22

Autorizzazioni, concessioni, permessi

22.1 L'EGA farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

22.2 Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel comma 22.1, l'EGA supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 23

Piano economico – finanziario (PEF)

23.1 Il Piano economico finanziario è redatto dall'EGA, e prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, nonché la previsione annuale, estesa a tutto il periodo di affidamento, dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del Gestore.

23.2 Ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1bis, del D.L. n. 138/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015

del 23 dicembre 2014, il piano economico-finanziario è stato asseverato da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 24

Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario

24.1 Le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione e nei suoi allegati e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.

Art. 25

Istanza di riequilibrio economico - finanziario

25.1 Qualora, durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

25.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

25.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 26

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

26.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;

-allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione del deposito cauzionale;

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

Art. 27

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

27.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione

e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo 26 sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

27.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

27.3 L'istanza di riequilibrio deve tenere conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

TITOLO IV TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 28

Determinazione tariffaria

28.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

28.2 L'EGA predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'ARERA, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'ARERA stessa.

28.3 Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della presente Convenzione e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'ARERA.

28.4 La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'ARERA, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'EGA.

28.5 Nel caso in cui l'EGA non provveda alla determinazione tariffaria secondo le scadenze poste dall'ARERA, il Gestore ha la facoltà di trasmettere all'EGA istanza di aggiornamento tariffario, redatta conformemente ai criteri di cui al comma 28.1, dandone comunicazione all'ARERA.

Art. 29

Tariffe da applicare all'utenza

29.1 La tariffa annua è applicata dal Gestore a partire dalla data di approvazione da parte dell'EGA oppure a seguito di determinazione da parte del Gestore, qualora ricorrano le condizioni di inadempimento da parte dell'EGA e secondo la disciplina di cui all'art. 28 ("*Determinazione tariffaria*").

29.2 Prima della determinazione di cui al comma 29.1, il Gestore continua ad applicare l'ultima tariffa

approvata.

29.3 A seguito di approvazione della tariffa da parte dell'ARERA, il Gestore applica la tariffa così approvata.

29.4 L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'EGA o dal Gestore, nei casi sopra indicati, e la tariffa approvata dall'ARERA, sarà oggetto di conguaglio da parte del Gestore per l'anno di competenza.

29.5 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita dall'EGA, sulla base dei criteri definiti dall'ARERA.

29.6 La tariffa è riscossa dal Gestore del SII.

29.7 Il costo di funzionamento dell'EGA è a carico della tariffa del SII e definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario, con apposito atto, dello stesso EGA. Sarà corrisposto dal Gestore all'EGA, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo EGA, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'ARERA.

Art. 30

Revisione della tariffa

30.1 Nella predisposizione ordinaria della tariffa, secondo la metodologia di cui all'art. 28 ("*Determinazione tariffaria*") sono determinate anche le componenti a conguaglio delle annualità pregresse, da inserire nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore.

30.2 Ai fini della raccolta, rilevazione e validazione dei dati gestionali da parte dell'EGA, le componenti a conguaglio di cui al comma 30.1 avranno un riconoscimento tariffario a partire dall'anno "n+2" rispetto a quello di competenza.

30.3 La revisione straordinaria della tariffa può essere disposta dall'EGA, su richiesta del Gestore o per iniziativa dello stesso EGA, al verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati, a condizione che gli stessi provochino un disequilibrio economico-finanziario e che non siano attribuibili a colpa, negligenza o dolo del Gestore:

- modifica del perimetro del Servizio sia a livello territoriale che dei servizi forniti;
- richiesta di livelli qualitativi del Servizio che, su specifica istruttoria da parte dell'ARERA, siano stati ritenuti sensibilmente più elevati rispetto a quelli precedentemente previsti;
- eventi di forza maggiore che comportino l'adozione di misure straordinarie di investimento e di costo da parte del Gestore;
- variazioni straordinarie del PdI disposte a seguito di nuove disposizioni legislative, finanziamenti pubblici o accordi di programma;
- minori volumi venduti e minori ricavi tariffari conseguiti, nonostante l'attuazione di attività di bollettazione e di recupero crediti idonee disposte dal Gestore, in misura tale da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

30.4 L'EGA, previa presentazione di motivata istanza all'ARERA e di assenso da parte di quest'ultima, predisporrà la revisione straordinaria della tariffa entro 180 (centottanta) giorni di calendario dal ricevimento della notifica dalla controparte accompagnata da esaustiva documentazione giustificativa. Le nuove predisposizioni tariffarie, unitamente alle modifiche del PEF e del PdI, saranno disposte sulla base della metodologia tariffaria di cui all'art. 28 ("*Determinazione tariffaria*") e quindi trasmesse all'ARERA per gli adempimenti conseguenti.

TITOLO V CONTROLLO E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 31

Controllo da parte dell'Ente di governo dell'ambito

31.1 L'EGA esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII come sopra definito ai sensi della presente convenzione al fine di:

a) verificare ed assicurare la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni dell'ARERA, aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;

b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel Piano d'Ambito;

c) verificare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata, nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso;

d) verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del PdI;

e) verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta del Servizio a tutela dell'utenza.

31.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al comma 31.1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall'ARERA in materia di "*unbundling*" organizzando conseguentemente la propria contabilità analitica.

31.3 Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'EGA, del corretto esercizio del Servizio. A tal fine l'EGA, tramite il proprio personale dipendente, ovvero tramite tecnici all'uopo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del Gestore nonché agli impianti a lui concessi, con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

31.4 Il Gestore ha, inoltre, l'obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste. L'EGA può procedere inoltre ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche, ove possibile, a mezzo dell'utilizzo di sistemi informativi.

31.5 Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 32

Comunicazione dati sul servizio e modalità di rendicontazione delle attività del Gestore

32.1 Il Gestore è obbligato a fornire all'EGA le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del SII come sopra definito ai sensi della presente convenzione, al fine di permettere le attività di controllo di cui al precedente art.31 ("*Controllo da parte dell'Ente di governo dell'ambito*").

32.2 In particolare, il Gestore deve rendere disponibili:

- i prospetti predisposti secondo la normativa vigente e le disposizioni dell'ARERA in materia di

unbundling entro 30 giorni dall'invio degli stessi ad ARERA;

- il dettaglio dei volumi tariffari e dei corrispettivi a carico dell'utenza per l'esercizio oggetto di rendicontazione;
- tutti i dettagli tecnici richiesti dall'EGA riguardanti gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- I dati relativi alla qualità dell'acqua distribuita di cui all'art. 5 del Disciplinare tecnico allegato;
- I dati relativi alla qualità dell'acqua scaricata di cui all'art. 6 del Disciplinare tecnico allegato;
- I dati relativi al controllo degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 7 del disciplinare tecnico allegato.

32.3 Le modalità di rendicontazione e le tempistiche di trasmissione dei dati sono individuate nel Disciplinare allegato sub "e" alla presente Convenzione.

32.4 Per il soddisfacimento delle finalità di controllo da parte dell'EGA, il Gestore:

a) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata, secondo la normativa vigente in materia;

b) si obbliga a redigere il bilancio di cui alla lettera a) in coerenza con le procedure di separazione contabile.

32.5 Qualora, ai fini della corretta attuazione delle attività di controllo, l'EGA avesse la necessità di modificare le modalità e le tempistiche, previste nel Disciplinare, circa la trasmissione dei dati ai fini del controllo dell'andamento della gestione, ovvero di richiedere ulteriori dati e documentazione non previsti nel Disciplinare, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto nelle nuove modalità con tempistiche che verranno condivise tra le Parti.

Art. 33

Carta dei servizi

33.1 Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, per quanto non regolato con la presente Convenzione e con il relativo Disciplinare, il Gestore è tenuto ad applicare le misure metodologiche di cui alla Carta dei Servizi.

33.2 La Carta dei servizi, redatta e pubblicizzata in conformità alla normativa vigente tenuto conto della consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori è allegata alla presente Convenzione sub "e".

33.3 La Carta dei Servizi è predisposta conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, lettera a) della L. n. 244/2007, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione o riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

33.4 Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.

33.5 Il Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale n. 26/2003 e ss.mm.ii, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall'EGA anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o

colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso secondo le modalità indicate nella Carta stessa.

33.6 Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e ne promuove la diffusione capillare, anche attraverso la pubblicazione del documento sul proprio sito informatico.

33.7 La Carta dei Servizi è soggetta a revisione periodica al fine di aggiornarne i contenuti e per adeguarla all'evoluzione delle Deliberazioni ARERA, del miglioramento del servizio e della peculiarità del contesto orografico. La revisione è proposta dal Gestore e sottoposta a partecipazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori. Le proposte di modifica della Carta dei Servizi devono essere sottoposte all'approvazione dell'EGA prima della loro adozione.

33.8 La Carta contiene anche riferimenti alle modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.

33.9 Il Gestore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante dei servizi ed all'Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'EGA le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l'EGA e il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.

Art. 34

Regolamento del servizio

34.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio approvato dall'EGA ed allegato alla presente Convenzione sub "f", nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

34.2 Il Regolamento è periodicamente verificato e se necessario aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e della disciplina dettata da ARERA.

34.3 Il Regolamento è reso disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore, contestualmente alla distribuzione della Carta dei servizi di cui al precedente art. 33.

Art. 35

Livelli di servizio

35.1 Gli obiettivi e i livelli di servizio che non siano ulteriormente precisati nel Piano d'Ambito, nella Carta dei Servizi e nei Piani Metodologici di cui agli artt. 14 e 14*bis* della presente Convenzione, sono definiti dalla regolazione ARERA.

35.2 Il Gestore si impegna a:

a. mantenere i livelli di servizio forniti nel caso in cui questi siano superiori a quelli minimi;

b. raggiungere i livelli minimi di servizio qualora questi siano superiori a quelli effettivamente forniti.

35.3 Sono fatti salvi i meccanismi incentivanti definiti dall'ARERA.

35.4 Il Gestore, inoltre, ai sensi dell'Allegato 7, punto 7.2.1, comma 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, adotta un sistema di controllo dello stato globale dei servizi attraverso l'attivazione di una banca dati opportunamente consultabile anche da postazione remota e da soggetti diversi dal Gestore, riportante tutti gli elementi di

conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione della quale il Gestore si è dotato per garantire nel tempo il servizio. Il dettaglio delle informazioni di cui sopra verrà puntualmente esplicitato nei diversi Piani Metodologici di cui all'art. 14*bis*.

35.5 Il Gestore dovrà comunicare all'EGA il conseguimento e/o rinnovo della certificazione rilasciata da Enti terzi accreditati di un sistema di Qualità conforme alle norme della serie UNI 9000 relativamente a tutte le fasi – dalla progettazione alla gestione delle utenze – e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio.

35.6 Il Gestore dovrà comunicare all'EGA il conseguimento e/o rinnovo della certificazione rilasciata da Enti terzi accreditati di una gestione della Sicurezza conforme alle norme della serie UNI EN ISO 45001.

Art. 36

Controllo di qualità da parte del Gestore

36.1 Il Gestore, al fine della verifica del corretto esercizio del SII nei confronti dell'utenza e della tutela dell'ambiente, è obbligato a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.

36.2 In particolare, il Gestore dovrà attivare due sezioni specifiche del sistema tecnico di controllo, volte alla verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano e al controllo delle acque di scarico nei corpi recettori.

36.3 Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

Art. 37

Intervento dell'EGA

37.1 Fermo restando quanto stabilito dal vigente art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità ed inadempienze agli obblighi previsti dalla legge e dalla presente Convenzione ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il SII, l'EGA adotterà tutti i provvedimenti ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio. Verificandosi l'evenienza di cui al precedente paragrafo, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'EGA gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'EGA medesima.

37.2 L'adozione delle misure di cui al comma 37.1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'EGA contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.

37.3 Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore. L'EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione di cui all'art. 46 della presente Convenzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti conseguenti alle suddette evenienze.

Art. 38

Limite dei poteri sostitutivi

38.1 Nelle ipotesi di inadempienze del Gestore previste dall'art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi non potranno avere una durata complessiva superiore a 180 (centottanta) giorni.

TITOLO VI CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 39

Restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato alla cessazione dell'affidamento

39.1 Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in qualsiasi altro caso cessazione anticipata anche parziale, tutte le opere e le attrezzature affidate inizialmente al Gestore, nonché quelle successivamente realizzate a spese degli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente, previa informativa all'EGA, ai medesimi Enti locali o ai diversi soggetti da essi indicati, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006, salvo il normale degrado d'uso.
39.2 La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza naturale o della cessazione anticipata anche parziale dell'affidamento, è effettuata in base ai criteri di cui Metodo Tariffario (art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n.643/2013/R/IDR e s.m.i.).
39.3 Il valore come sopra definito corrisponde all'Indennità di cui alle Definizioni della presente Convenzione.
39.4 Si rimanda, inoltre, a quanto precisato al successivo art. 40 ("*Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*") circa il dettaglio della procedura di consegna delle opere e degli impianti al Gestore subentrante.

Art. 40

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

40.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

40.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

40.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, in conformità a quanto disposto dall'art. 149-bis, comma 2, del D.Lgs, n. 152/2006, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

40.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, il valore dell'Indennità in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

40.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

40.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al comma 40.4, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili.

40.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Gestore entrante, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

40.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, attraverso la proroga della convenzione comunque non oltre il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

40.9 In tutti i casi di cessazione della Convenzione, il Gestore assicura la continuità del SII affidato fino al subentro del nuovo gestore senza che derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.

40.10 Nel periodo di prolungamento di cui al comma 40.9, il Gestore sarà obbligato alla sola Gestione Ordinaria del Servizio, percependo la stessa tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizio e fermo restando che eventuali maggiori/minori ricavi percepiti saranno portati a conguaglio dell'Indennità dovuta dal Gestore subentrante.

40.11 Durante tale periodo, il Gestore non avrà l'obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere i Livelli del Servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione.

40.12 I suddetti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'EGA. Il valore di investimento complessivo non potrà comunque essere superiore a quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione.

Titolo VII ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 41

Ulteriori obblighi dell'EGA

41.1 L'EGA è obbligato, allo scopo di garantire l'efficiente continuità nell'erogazione del servizio, a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno 18 (diciotto) mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione;

b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta.

Art. 42

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

42.1L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

42.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

Art. 43

Trattamento dei dati personali

43.1 Le Parti dichiarano di trattare i dati personali acquisiti e trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato.

43.2 Ciascuna Parte opera, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni istituzionali connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato, in qualità di titolare autonomo del trattamento, determinando in autonomia le finalità e i mezzi del trattamento stesso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione.

43.3. Resta fermo che, qualora il Gestore effettui specifici trattamenti di dati personali per conto dell'Ente di Governo dell'Ambito, esclusivamente per finalità riconducibili alle funzioni istituzionali, di controllo, vigilanza, monitoraggio o rendicontazione di competenza dell'EGA, lo stesso Gestore potrà essere designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante separato e specifico atto di nomina, che disciplinerà le istruzioni, le misure di sicurezza e ogni altro aspetto richiesto dalla normativa vigente.

43.4 Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza del trattamento e alla gestione di eventuali violazioni dei dati personali.

43.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui al presente articolo permangono anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, limitatamente ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della stessa.

Art. 44

Personale del Gestore

44.1 Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;

- a rispettare e ad applicare le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai C.C.N.L. di categoria;

- a curare che, nella esecuzione del servizio e dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.

44.2 E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'EGA per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio affidato e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione

delle attività affidate al Gestore.

TITOLO VIII PENALI, SANZIONI, GARANZIE

Art. 46

Garanzia fidejussoria

46.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria di importo secondo quanto deliberato dall'EGA.

46.2 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

46.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

46.4 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

46.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

Art. 47

Assicurazione RCT e calamità naturali

47.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le seguenti polizze assicurative:

a) polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) fino al massimale di euro 15.000.000;

b) polizza assicurativa, stipulata presso una compagnia di primaria importanza, per protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 5.000.000.

Art. 48

Penali

48.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, al Gestore potranno essere applicate penali nei seguenti casi:

a) RITARDO NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI /DOCUMENTAZIONI

In caso di mancata messa a disposizione o ritardi nella messa a disposizione di informazioni/documentazione, nei seguenti casi:

i. Piani metodologici di cui all'art. 14bis.2 della Convenzione;
ii. Aggiornamento della Carta dei Servizi di cui all'art. 33.7;
iii. Programma di campionamento annuale riguardante i controlli della qualità dell'acqua distribuita e dell'acqua scaricata effettuati dal Gestore, e dei risultati analitici;
iv. Denunce dei volumi di acqua pubblica derivati, per l'approvvigionamento degli acquedotti;
v. Dati relativi ai volumi fatturati ed ai conseguenti ricavi da parte variabile della tariffa, al numero di utenze ed ai conseguenti ricavi da quota fissa, suddivise per fasce di utenza e di consumo previste

nella modulazione tariffaria, di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico;

vi. Rilievo georeferenziato su sistema cartografico, di cui all'art 10.1 del Disciplinare Tecnico;

vii. Tutti i dettagli tecnici richiesti dall'EGA riguardanti gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione secondo tempistiche concordate;

viii. Copia dei progetti, delle eventuali varianti, della contabilità e dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione richiesti da EGA nonché delle verifiche preventive di tutti gli interventi di classe A e B, secondo tempistiche concordate;

ix. Le informazioni utili al monitoraggio degli interventi di classe A e B secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'art. 15.4.

x. I dati di qualità tecnica e commerciale secondo le tempistiche previste da ARERA.

In caso di inadempimento superiore al mese imputabile al Gestore, nei casi sopra descritti potrà essere applicata una penale da 2.000 Euro a 20.000,00 Euro per ogni anno di ritardo e in proporzione per periodi più brevi.

b) MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRUTTURALI PREVISTI NEL PIANO D'AMBITO

In caso di:

i. mancata realizzazione o di ritardo nella realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Operativo degli Interventi soggetti a monitoraggio, come da art. 15.4 del Disciplinare Tecnico;

ii. mancato raggiungimento dei KPI relativi a investimenti soggetti a penale, così come individuati nei singoli piani metodologici di cui all'Art. 14 *bis*.

Per inadempimento imputabile al Gestore potrà essere applicata una penale da Euro 4.000,00 a Euro 40.000,00 per ogni mese di ritardo determinata anche sulla base della gravità dell'inadempimento.

c) MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GESTORE CON LA CARTA DEI SERVIZI

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nella Carta dei Servizi, migliorativi/aggiuntivi rispetto ai valori degli standard regolatori definiti da ARERA, per inadempimento imputabile al Gestore, potrà essere applicata una penale i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi definiti da ARERA.

Ove sia stata accertata la fattibilità tecnica di procedure di limitazione della fornitura dell'utente finale moroso, ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali morose, per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, si applica una penale compresa tra 200 e 2.000 euro, tenuto conto degli elementi stabiliti al successivo art. 48*ter*.

Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente del costo.

La penale non è comunque dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore (es. limiti infrastrutturali ecc..).

Art. 48*bis*

***Iter* per l'applicazione di penali**

L'Ufficio d'Ambito, una volta rilevata la presunta inadempienza, la contesta al Gestore in forma scritta, dettagliando la disposizione non rispettata.

In caso di ritardo o mancata messa a disposizione di documentazione, l'Ufficio d'ambito può preliminarmente

assegnare al Gestore un nuovo termine per l'adempimento.

Il Gestore, entro un termine non superiore a 30 giorni, può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere all'Ufficio d'Ambito di essere sentito in audizione.

L'Ufficio d'Ambito, esaminate le eventuali controdeduzioni trasmette al Gestore riscontro scritto, comunicando l'esito delle valutazioni condotte, che potrebbe essere di archiviazione del procedimento o di attivazione del Collegio di Garanzia o di comunicazione al Gestore della volontà di irrogare la penale.

Il Gestore entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente ha la facoltà di attivare il Collegio di Garanzia.

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia viene istituito al fine di evitare potenziali controversie giudiziarie tra le Parti ed è composto da quattro membri. Entro 30 giorni dalla richiesta di cui sopra, i CdA del Gestore e dell'Ufficio d'Ambito nominano un componente ciascuno del Collegio di Garanzia. Un ulteriore componente è individuato nella figura del Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding S.p.a in quanto espressione del Controllo analogo a cui è soggetto il Gestore.

L'ulteriore componente è individuato nella figura del Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito che ricoprirà il ruolo di Presidente del Collegio di Garanzia.

Il Collegio di Garanzia:

i)acquisisce dall'Ufficio d'Ambito tutta la documentazione dell'istruttoria;

ii)si riunisce entro 90 giorni dalla richiesta;

iii)valuta la documentazione, prevedendo l'audizione delle Parti;

iv)trasmette in forma scritta ai CdA del Gestore e dell'Ufficio d'Ambito le proprie valutazioni rispetto alle evidenze riscontrate, in relazione alla gravità, il tutto nell'ambito dei termini previsti nella presente Convenzione.

Il CdA dell'Ufficio d'ambito, preso atto delle valutazioni del Collegio di Garanzia, provvede ad emettere provvedimento formale di chiusura del procedimento, con archiviazione ovvero con irrogazione di penali, notificando l'esito al Gestore e al Presidente del Collegio di Garanzia.

Art. 48*ter*

Valutazione della gravità dell'inadempimento

L'Ufficio d'ambito procede alla determinazione dell'entità delle penali, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del ritardo e/o delle conseguenze o del rischio conseguente all'inadempimento);

b) dell'opera svolta dal Gestore per attenuare o per eliminare l'inadempimento e/o le conseguenze dell'inadempimento;

c) dell'accertamento di precedenti inadempimenti imputabili al Gestore.

Art. 49

Sanzioni

49.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, l'EGA applica tutti i

poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

49.2 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 50

Risoluzione della Convenzione

50.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-*bis* del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).

50.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., altresì in caso di:

b) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento in house della gestione del Servizio;

c) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore;

d) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio in violazione dell'art. 11 ("*Divieto di cessione e di sub-cessione*");

e) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione, anche tacita, da parte dell'EGA ai sensi del precedente art. 7 ("*Capacità del Gestore*").

50.3 Fermo restando quanto sopra, l'EGA, nei casi di:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione;

c) mancato reperimento della provvista finanziaria finalizzata alla realizzazione del PdI ai sensi dell'art. 16;

d) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all'art. 46 ("*Garanzia fidejussoria*");

e) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all'art. 47 ("*Assicurazione RCT e calamità naturali*");

potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate.

50.4 Oltre ai casi sopra specificati, l'EGA potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di messa a disposizione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'EGA, e fatta salva l'applicazione delle penali all'uopo previste. In tal caso, l'EGA procederà ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore con copia agli eventuali Enti Finanziatori, entro un termine in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

50.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all'EGA,

entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione.

50.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l'ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l'EGA potrà risolvere la Convenzione.

50.7 L'EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.

50.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'EGA di rivalersi anche sulla garanzia fidejussoria di cui all'art.46 della presente Convenzione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Cessione dei crediti

51.1 Le Parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli eventuali Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione.

Art. 52

Tracciabilità dei flussi finanziari

52.1 Il Gestore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ed è tenuto ad avvalersi, per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'EGA, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 53

Spese contrattuali

53.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore.

Art. 54

Clausola interpretativa

54.1 Poiché il SII è servizio pubblico avente quali destinatari gli utenti, ogni parte del presente testo convenzionale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, nel rispetto del criterio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario.

Art. 55

Modalità di aggiornamento della Convenzione

55.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15("*Aggiornamento del Piano d'Ambito*") della

presente Convenzione.

Art. 56

Clausola compromissoria

56.1 Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del SII.

56.2 Eventuali controversie possono essere inizialmente definite, con la volontà delle parti, da un tentativo di conciliazione.

56.3 In tale occasione dovrà essere costituito un Collegio di Conciliazione composto dal rappresentante delle Parti, dalle stesse nominato, e da un soggetto esperto esterno nominato di comune accordo dalle Parti.

56.4 Il Collegio deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'ultimo componente e la relativa decisione sarà vincolante per le Parti ed integrerà il contenuto del contratto. La decisione finale dovrà essere accompagnata dai verbali degli incontri e dalla documentazione utilizzata.

56.5 Qualora una delle Parti non si adegui alla suddetta decisione, l'altra avrà il diritto di risolvere il contratto indipendentemente dalla circostanza impugnata. In tale caso vale quanto precisato al precedente art. 39) relativamente alla restituzione delle opere e delle infrastrutture ed al pagamento dell'Indennità.

56.6 Nel caso in cui le Parti non addivengano alla nomina di comune accordo del soggetto esperto esterno di cui al comma 56.3 oppure nel caso in cui il tentativo di conciliazione sopracitato non addivenga alla definizione della controversia, la stessa verrà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco. Egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

56.7 Il Collegio Arbitrale si potrà avvalere anche della documentazione prodotta dal Collegio di Conciliazione.

56.8 Il Collegio Arbitrale avrà sede a Lecco e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile con lodo non impugnabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 829 del Codice di Procedura Civile, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro.

56.9 Resta inteso che le spese per l'arbitrato, per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Art. 57

Elezione di domicilio

57.1 Le Parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente:

- l'Ufficio d'ambito presso la propria sede in corso Matteotti n.9 a Lecco;

- il Gestore presso la propria sede legale in via Fiandra n. 13 a Lecco.

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a./r. o pec.

Art. 58

Disposizioni transitorie e finali

58.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.

Art. 59

Allegati

59.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale della presente Convenzione:

a) Deliberazione dell'EGA n. 84 del 29 dicembre 2015 (Delibera di affidamento del Servizio).

b) Deliberazione EGA n. 57 del 7 novembre 2022 (estensione affidamento)

c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 56 del 7 novembre 2022.

d) Inventario provvisorio dei beni messi a disposizione del Gestore.

e) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento del Servizio.